

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 975

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
(BERLUSCONI)

e dal **Ministro di grazia e giustizia**
(BIONDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1994

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994,
n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991,
n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990,
n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo
civile

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento reca modifiche alle leggi 21 novembre 1991, n. 374 (istitutiva del giudice di pace), e 26 novembre 1990, n. 353 (concernente provvedimenti urgenti per il processo civile), e costituisce reiterazione di precedenti decreti-legge non convertiti nei termini costituzionali: decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 105, decreto-legge 14 aprile 1994, n. 235, decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380 e decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493.

Il primo decreto-legge (n. 521 del 1993) posticipò di un semestre l'entrata in vigore delle due leggi, a causa di impossibilità operative conseguenti alle difficoltà di nomina dei magistrati onorari e del reperimento di sufficienti strutture immobiliari per ospitare il relativo servizio. Aveva, altresì, apportato alcune modifiche ad entrambe le leggi sulla base di opportuni suggerimenti emersi nel corso del dibattito parlamentare già avviato e provenienti dalle categorie professionali interessate.

Il secondo decreto-legge (n. 105 del 1994) introdusse ulteriori modifiche, soprattutto in relazione all'applicabilità di disposizioni nuove a processi già in corso; il terzo decreto-legge (n. 235 del 1994) reiterò, senza modifiche, il precedente decreto-legge n. 105 del 1994. Il decreto-legge n. 380 del 1994 apportò ancora modifiche, sebbene limitate, ai precedenti decreti nn. 105 e 235 del 1994; di queste modifiche, alcune «ritoccavano» il tessuto normativo tenendo conto di osservazioni formulate soprattutto dalla classe forense, altre prevedevano nuovi termini di operatività e raccordavano ad essi singole disposizioni. A sua volta, il decreto-legge n. 493 del 1994, reiterando integralmente il decreto-legge n. 380 del 1994, introduceva quali uniche modifiche quelle contenute negli articoli 4,

comma 4 e 19, comma 2, che riprendevano le rettifiche contenute nell'avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 1994, n. 145.

L'articolo 1 integra l'articolo 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353: per effetto di tale integrazione, se dopo la costituzione dell'attore il giudice istruttore si avvale del potere di differire la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni (articolo 168-bis, quinto comma, del codice di procedura civile), il convenuto dovrà costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza così fissata. Si tratta, in sostanza, di uno spostamento in avanti del termine per la costituzione del convenuto, spostamento che consegue al differimento della prima udienza disposto dal giudice.

Anche l'articolo 2 prevede la soppressione dell'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 168-bis succitato (secondo cui «restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione»); in tal modo si rende esplicito che il termine di venti giorni per la costituzione del convenuto decorre o con riferimento alla data di udienza fissata nella citazione o, alternativamente, con riferimento alla data fissata dall'istruttore nel decreto di differimento, senza irragionevoli conseguenze in rapporto al regime delle preclusioni.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 89 della legge n. 353 del 1990, già modificato dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477, spostando dal 2 gennaio al 18 dicembre 1994 la data di abrogazione delle disposizioni del codice di procedura civile ivi contemplate. Si tratta di una norma che si coordina con l'articolo 6 del provvedimento, a sua volta modificativo dell'articolo 92 della legge n. 353 del 1990, come

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sostituito dal predetto articolo 2 della legge n. 477 del 1992, fissando al 18 dicembre 1994 l'operatività dell'intera legge 26 novembre 1990, n. 353.

L'articolo 4, al comma 1, reca una norma diretta a sostituire nell'articolo 90 della legge n. 353 del 1990, nel testo modificato dalla legge n. 477 del 1992, la data del 18 dicembre 1994 a quella del 2 gennaio 1994, mentre, al comma 3, riproduce una modifica al medesimo articolo 90 già contenuta nel precedente decreto. Il comma 2 esclude la necessità di proporre istanza per la prosecuzione del processo nelle cause in cui siano già state precisate le conclusioni; il comma 4 disciplina il regime delle sentenze di primo grado (appellabili o appellate) pronunciate nel vigore del vecchio rito, disponendo, per il principio *tempus regit actum*, che esse rimangano soggette al vecchio rito, senza possibilità di applicazione *ipso iure* del nuovo articolo 282 del codice di procedura civile; il comma 5 disciplina il regime transitorio delle misure cautelari (in particolare i sequestri) autorizzate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sul procedimento cautelare uniforme.

Gli articoli 5 e 6 posticipano al 18 dicembre 1994, la decorrenza delle disposizioni degli articoli 91 e 92 della legge n. 353 del 1990, come modificati dall'articolo 2, commi 4 e 5, della legge n. 477 del 1992.

Anche gli articoli 7, 8 e 9 riproducono disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 235 del 1994. Il primo, modificando l'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, stabilisce che i difensori, anche se non ancora costituiti, possono consultare i fascicoli d'ufficio e di parte ed estrarne copia, purchè muniti di procura; l'articolo 8 regola la presa di possesso dell'ufficio da parte dei giudici di pace; l'articolo 9 modifica la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, diminuendo a quaranta anni l'età minima e portando a settantatré anni l'età massima per la nomina a giudice di pace.

L'articolo 10 prevede la partecipazione dei neonominati giudici di pace ai corsi di

formazione e dispone che i corsi possano avere durata doppia rispetto all'originaria formula dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 374 del 1991 (venti giorni anzichè dieci).

L'articolo 11 restringe l'area di incompatibilità per avvocati e procuratori, prevedendola non più in relazione al distretto bensì al circondario (articolo 8, comma 2, legge n. 374 del 1991); inoltre inserisce nella medesima legge n. 374 del 1991 un articolo 8-bis disciplinante in modo più completo il regime di incompatibilità funzionale per gli esercenti la professione forense che assumono l'ufficio di giudice di pace.

L'articolo 12 indica i nuovi termini, rispettivamente, per l'esercizio della delega concernente la competenza del giudice di pace in materia penale (30 dicembre 1994), e per l'entrata in vigore del relativo decreto legislativo (1 gennaio 1996).

Con l'articolo 13 si sposta, per coerenza, l'efficacia di singole disposizioni della legge n. 374 del 1991 al 19 dicembre 1994.

L'articolo 14 detta la disciplina transitoria delle nomine a giudice di pace, stabilendo che i nuovi requisiti per l'accesso all'ufficio e le disposizioni sull'incompatibilità per gli avvocati e i procuratori saranno applicabili alle domande presentate con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione dopo l'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 15, al comma 1, chiarisce che la natura strettamente indennitaria delle somme percepite per l'esercizio dell'attività di giudice di pace consente il cumulo con i trattamenti pensionistici e di quiescenza (comunque denominati). I commi 2 e 3 introducono delle deroghe opportune al più restrittivo regime dei trattamenti previdenziali, al fine di evitare inique penalizzazioni in danno di chi assuma l'incarico di giudice di pace. Il comma 4, che rappresenta l'unica novità rispetto all'ultimo decreto-legge reiterato, introduce deroghe opportune al regime dei trattamenti pensionistici, di cui al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553.

L'articolo 16 prevede l'organizzazione di corsi di specializzazione per i giudici di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pace ma ne allunga la durata da due a tre mesi.

L'articolo 17 stabilisce che il personale di cancelleria ed ausiliario addetto agli uffici del giudice di pace prenda servizio nell'arco di tempo compreso tra il 20 e il 30 ottobre 1994, in modo da consentire un'opportuna organizzazione interna degli uffici e la migliore predisposizione dei locali e dei mezzi ancor prima che il nuovo organismo giudiziario espliciti attività propriamente giurisdizionale.

L'articolo 18 è anch'esso volto a facilitare la fase di prima applicazione della legge n. 374 del 1991, autorizzando la copertura dei posti vacanti negli uffici amministrativi con l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi pubblicate a decorrere dal 1° gennaio 1994 (comma 1) e rendendo più flessibile la disciplina dei trasferimenti del personale dalle sedi di prima destinazione (comma 2). È bene precisare che la deroga alla disciplina ordinaria, tale da consentire l'utilizzabilità degli idonei, è necessaria per dare adeguata copertura amministrativa ad una legge che prevede la contemporanea entrata in funzione di ottocentocinquanta uffici giudiziari; questo meccanismo di completamento degli organici vacanti non comporta ulteriori aggravii di spesa in quanto l'organico complessivo rimane immutato.

L'articolo 19 contiene norme interpretative di disposizioni delle leggi 11 febbraio 1992, nn. 125, 126 e 127, istitutive dei tribunali e delle preture circondariali di Nola, Torre Annunziata e Nocera Inferiore.

Nel comma 1 si chiarisce che nell'elencazione dei comuni facenti parte del circondariato di Nola deve intendersi compreso il comune di Massa di Somma, istituito con legge dalla regione Campania 4 maggio

1988, n. 10, e ciò nella considerazione che tale comune, già frazione del comune di Cercola, è «naturalmente» ricadente nel territorio degli uffici istituiti dalla legge n. 125 del 1992.

Nel comma 2 si risolvono in via di interpretazione autentica i dubbi e le perplessità nate sull'esatto contenuto della norma di cui all'articolo 3 di ciascuna delle leggi succitate, nella parte concernente l'attribuzione della competenza in ordine ai procedimenti penali in cui alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici era già stato aperto il dibattimento ed alle cause civili, alla stessa data, già passate in discussione.

La norma chiarisce, al riguardo, che la cognizione su questi affari giudiziari compete alla pretura circondariale di Napoli e a quella di Salerno, ciascuna per il rispettivo territorio, e che la trattazione degli stessi deve avvenire presso la sede circondariale di tali uffici.

Trattandosi di reiterazione di un decreto-legge di imminente scadenza, con l'aggiunta di nuove date per la operatività delle riforme in tema di giudice di pace e di processo civile (che, viceversa, entrerebbero immediatamente in vigore), sono evidenti i presupposti della necessità e dell'urgenza. Gli stessi presupposti di costituzionalità ricorrono quanto all'articolo 19 trattandosi di disposizioni interpretative finalizzate ad evitare ulteriori vuoti di giurisdizione, e la formalizzazione di conflitti di competenza territoriale di cui sussisterebbero, in caso diverso, le condizioni.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 521, 14 febbraio 1994, n. 105, 14 aprile 1994, n. 235, 18 giugno 1994, n. 380, e 8 agosto 1994, n. 493.

Decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1994.

Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di modifica delle disposizioni delle leggi 26 novembre 1990, n. 353, e 21 novembre 1991, n. 374, al fine di differire le date di avvio delle riforme concernenti il giudice di pace ed il processo civile, così da consentire il completamento delle necessarie procedure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nell'articolo 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dopo le parole: «dell'articolo 163-bis» sono inserite le seguenti: «ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma».

Articolo 2.

1. Nell'articolo 168-bis, comma quinto, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono soppresse le parole: «Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione».

Articolo 3.

1. Nell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «A far data dal 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «A far data dal 18 dicembre 1994».

Articolo 4.

1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 18 dicembre 1994».

2. Al comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile».

3. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «non superiore a quaranta giorni» sono soppresse.

4. Salvo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, per i giudizi iniziati successivamente al 1° gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al 18 dicembre 1994 si applicano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente vigente.

5. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.

Articolo 5.

1. Nell'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 18 dicembre 1994».

Articolo 6.

1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «18 dicembre 1994».

Articolo 7.

1. Nell'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le parole: «regolarmente costituiti» sono sostituite dalle seguenti: «muniti di procura».

Articolo 8.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

«5-bis. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verrà stabilito dal Ministro di grazia e giustizia».

Articolo 9.

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:

«e) avere età non inferiore a 40 e non superiore a 73 anni;».

Articolo 10.

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

2. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni».

Articolo 11.

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «nel distretto di corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «nel circondario».

2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (Limiti all'esercizio della professione forense). - 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi al conciliatore, al giudice di pace, al pretore e al tribunale ricompresi nel circondario ove è situato l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non

possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio».

Articolo 12.

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (*Delega al Governo in materia penale*). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38».

2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Entrata in vigore del decreto legislativo*). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1° gennaio 1996».

Articolo 13.

1. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, già sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - (*Efficacia di singole disposizioni*). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 19 dicembre 1994».

Articolo 14.

1. Le disposizioni previste dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 e dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificate dagli articoli 9 e 11, si applicano con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla pubblicazione dei posti previsti dal comma 1 si procede con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Da tale pubblicazione decorre il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la presentazione delle domande.

Articolo 15.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati».

2. Ai giudici di pace che abbiano presentato la domanda di nomina entro il 15 ottobre 1993 non si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico nel corso del primo quadriennio.

3. Al personale che cessa dal servizio per assumere l'ufficio di giudice di pace non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico entro i termini previsti dalle disposizioni innanzi indicate.

4. Al personale che cessa dal servizio ed assume le funzioni di giudice di pace non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico nel corso del primo quadriennio.

Articolo 16.

1. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio».

Articolo 17.

1. I provvedimenti relativi al personale di cui all'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono adottati in modo che tale personale prenda servizio nel periodo compreso tra il 20 ed il 30 ottobre 1994.

Articolo 18.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato, sino al 31 dicembre 1996, a procedere alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni e protesti, utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblicate a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per i trasferimenti di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

personale da operare ai fini della copertura degli organici degli uffici del giudice di pace in sede di prima applicazione della legge 21 novembre 1991, n. 374, e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in funzione degli uffici stessi, si prescinde dai requisiti temporali di permanenza nella sede di prima destinazione.

Articolo 19.

1. L'elencazione dei comuni, sul cui territorio hanno giurisdizione il tribunale ordinario e la pretura di Nola, contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 125, deve intendersi comprensiva del comune di Massa di Somma già frazione del comune di Cercola. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle A e B annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3 delle leggi 11 febbraio 1992, n. 125, n. 126 e n. 127, relative alla devoluzione degli affari civili e penali pendenti alla data di inizio di funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 delle leggi stesse, devono intendersi nel senso che restano di competenza della pretura circondariale di Napoli e della pretura circondariale di Salerno e sono trattati nella sede del capoluogo i procedimenti penali per i quali, alla data predetta, era stato dichiarato aperto il dibattimento e le cause civili che erano passate in decisione a tale data, anche se trattati presso uffici giudiziari già costituenti sezioni distaccate della pretura circondariale di Napoli e di quella di Salerno.

Articolo 20.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - BIONDI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI